



COMUNE DI GANGI

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO SU RETE URBANA PARTE PRIMA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 29/04/2016

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 31/03/2018

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/03/2019

Sommario

| | |
|--|-----------|
| Art. 1 – Oggetto | 6 |
| Art. 2 – Richiesta e condizioni per la fornitura dell’acqua e l’allacciamento alla rete idrica - Voltura o Subentro | 6 |
| Art. 3 – Punto di consegna, pressione di fornitura e portata massima derivabile | 7 |
| Art. 4 – Titolarità del contratto..... | 7 |
| Art. 5 - Modalità di perfezionamento del contratto di fornitura | 7 |
| Art. 6 – Modalità di perfezionamento della richiesta di allacciamento..... | 7 |
| Art. 7 – Durata del contratto di fornitura | 8 |
| Art. 8 – Modalità di recesso dal contratto. Riattivazione | 8 |
| Art. 9 – Tipo di utenze | 8 |
| Art. 10 – Forniture particolari e speciali | 9 |
| Art. 11 – Tariffe e corrispettivi..... | 9 |
| Art.11bis – Bonus sociale idrico | 9 |
| Art. 12 – Divieto di subfornitura | 9 |
| Art. 13– Sospensione o revoca della fornitura..... | 9 |
| Art. 14 – Obblighi, responsabilità dell’Utente, divieti | 10 |
| Art. 15 – Interruzioni della fornitura provocate dal danneggiamento del gruppo misuratore.. | 10 |
| Art. 16 – Interruzioni e irregolarità del servizio | 11 |
| Art. 17 – Sopralluoghi e verifiche | 11 |
| Art. 18 – Allacciamento | 11 |
| Art. 19 – Collocazione del misuratore | 12 |
| Art. 20 – Proprietà | 12 |
| Art. 21 – Oneri di allacciamento | 12 |
| Art. 22 – Oneri di manutenzione | 12 |
| Art. 23 – Disposizioni varie | 13 |
| Art. 24 – Contatori – Manutenzione..... | 13 |
| Art. 25 – Custodia dei contatori..... | 13 |
| Art. 26 – Posizione dei contatori | 13 |
| Art. 27 – Usi impropri della Risorsa..... | 14 |
| Art. 28 – Determinazione dei consumi e fatturazione..... | 15 |
| Art. 29 – Contatori multiutenza e promiscui..... | 16 |
| Art. 30 – Irregolare funzionamento del misuratore..... | 16 |
| Art. 31 – Guasti ai contatori ed accessori | 16 |
| Art. 32 – Verifica dei contatori a richiesta dell’Utente | 16 |
| Art. 33 – Consumi eccessivi per rotture all’impianto a valle del misuratore | 17 |

| | |
|--|-----------|
| Art. 34 – Pagamento dell’acqua erogata e relative modalità | 17 |
| Art. 35 – Mancato pagamento..... | 18 |
| Art. 36 – Prescrizioni e collaudi..... | 18 |
| Art. 37 - Collegamenti di impianti ed apparecchi..... | 18 |
| Art. 38 – Impianti di pompaggio..... | 19 |
| Art. 39 - Serbatoi..... | 19 |
| Art. 40 – Modifiche degli impianti..... | 19 |
| Art. 41 – Danni e responsabilità | 19 |
| Art. 42 – Vigilanza | 19 |
| Art 43 – Identificazione dei dipendenti..... | 20 |
| Art 44 - Prescrizioni generali | 20 |
| Art. 45 – Reclami..... | 20 |
| Art. 46 - Sanzioni..... | 20 |
| Art. 47 - Applicabilità del diritto - Controversie..... | 20 |
| Art. 48 – Obbligatorietà del rispetto del presente Regolamento | 20 |
| Art. 49 – Decorrenza | 20 |
| | |
| <u>ALLEGATO A- Costi per prestazioni accessorie.....</u> | 21 |

| | |
|--|----------|
| ALLEGATO B -Linee guida per sospensione dell'erogazione conseguente uno stato di accertata morosità | 2 |
|--|----------|

DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito Gestore): il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII). Il SII del Comune di Gangi viene espletato in economia.

Ambito Territoriale Ottimale (ATO): l'area geografica all'interno della quale il Gestore opera costituita dal territorio del Comune di Gangi.

Carta del Servizio Idrico Integrato: allegato del presente Regolamento, come parte integrante e sostanziale, che fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio. È redatta in attuazione delle direttive impartite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.1.1994 e dal D.P.C.M. 29.4.1999 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato" ed integrata in attuazione della Delibera AEEGSI n. 655/2015 riguardante la Regolazione della Qualità Contrattuale del Servizio Idrico Integrato (RQSII).

Acque destinate al consumo umano: le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici.

Fornitura idrica: somministrazione, tramite l'intero complesso acquedottistico, di acqua destinata al consumo umano secondo gli standard previsti dal DPCM 4 marzo 1996 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*", riportate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Impianto di distribuzione interno: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati dopo il punto di consegna. La delimitazione tra impianto di distribuzione interno e rete di distribuzione esterna, di seguito denominato punto di consegna, è costituito di norma dal misuratore di consumi (misuratore).

Rete di distribuzione esterna: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati a monte del punto di consegna, di esclusiva competenza del Gestore.

Allacciamento: opere necessarie alla fornitura dell'acqua all'utenza. Comprende, secondo quanto previsto negli allegati al Regolamento: l'opera di presa dalla condotta principale (ovvero lo stacco sulla stessa), la tubazione di allacciamento e i dispositivi idraulici necessari al collegamento fra l'opera di presa ed il misuratore di consumi.

Allacciamento fuori standard: tra i lavori definiti complessi o fuori standard rientrano i seguenti casi:

- lunghezza della derivazione maggiore di 20 metri;
- realizzazione di impianto di sollevamento intermedio;
- diametro della derivazione maggiore di due pollici;
- interferenza con strade provinciali, regionali e statali attraversamenti di fossi, torrenti, fiumi, ferrovie, o di aree soggette a vincolo;
- attraversamento di sottoservizi con fasce di rispetto molto vincolanti che determinano una richiesta di autorizzazione non ordinaria.

Allacciamento congiunto: allacciamento eseguito in seguito alla richiesta contemporanea di allacciamento alla rete idrica e alla rete fognaria.

Punto di consegna: delimita la rete di distribuzione esterna dall'impianto di distribuzione interno e le relative competenze. È posizionato al limite fra la proprietà privata e quella pubblica; di norma è rappresentato dal misuratore dei consumi (definito all'art.17); quando quest'ultimo è ubicato all'interno della proprietà privata dell'utente titolare del contratto di fornitura, il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica. Per le forniture già in atto alla data di approvazione del presente Regolamento, se il misuratore è interno alla proprietà privata dell'utente titolare del contratto di fornitura il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica, se il misuratore è esterno sarà individuato dal misuratore. Nei casi di condotte che insistono in proprietà privata non dell'utente titolare del contratto di fornitura il Gestore si riserva di individuare il punto di consegna.

Servizio Idrico Integrato (SII): è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Cliente: è il Cliente finale o consumatore allacciato alla rete, ivi compreso ogni altro soggetto che richiede al Gestore l'esecuzione di una prestazione relativa al Servizio Idrico Integrato, anche se tale soggetto non ha ancora stipulato con il Gestore il contratto di utenza.

Contratto di utenza: è il contratto di fornitura che il Cliente stipula con il Gestore.

Deposito cauzionale: importo versato dall'Utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte della prestazione del servizio, da versare in misura pari al corrispettivo medio trimestrale dovuto dall'Utente. Sarà restituito al titolare del contratto alla cessazione del contratto ma può essere incamerato dal gestore in caso di inadempimento, per essere addebitato alla successiva fatturazione (comma 3.7 della delibera AEEGSI n. 86/2013/R/IDR).

Bonus sociale idrico: è il bonus idrico riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPCM 13 ottobre 2016.

Quantitativo essenziale di acqua: è il quantitativo minimo vitale, fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitate/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitate/anno) necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

Disattivazione della fornitura : è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, a seguito di richiesta dell'utente ovvero , effettuata, dal gestore nei casi di morosità dell'utente finale non domestico e dell'utente domestico non residente.

Sospensione del servizio: è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal gestore nei casi di morosità dell'utente finale.

Utente finale disalimentabile: è l'utente finale per il quale in caso di morosità e previa costituzione in mora, il gestore del SII può procedere alla disattivazione della fornitura.

Utente finale non disalimentabile: è l'utente finale per il quale in caso di morosità non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura.

CAPITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di fornitura dell'acqua per gli usi domestici e assimilabili su area urbana.

La fornitura dell'acqua su rete extra-urbana è disciplinata dalla norma di cui all'allegato segnato dalla lettera "C".

L'utilizzo per usi domestici è da ritenersi prioritario rispetto ad ogni altro uso. Pertanto, qualsiasi altro tipo di fornitura può essere in ogni momento revocata oppure temporaneamente sospesa, qualora la prosecuzione della fornitura stessa possa recare grave nocumento al servizio di distribuzione di acqua ad uso domestico, senza che ciò possa costituire titolo per risarcimento dei danni.

Art. 2 – Richiesta e condizioni per la fornitura dell'acqua e l'allacciamento alla rete idrica - Voltura o Subentro

Per ottenere la fornitura e/o l'allacciamento alla rete idrica è necessario presentare domanda al Gestore che eroga il servizio, preferibilmente utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Gestore stesso e corredati dalle relative istruzioni per la compilazione e dall'elenco della eventuale documentazione da allegare.

Tutta la modulistica necessaria, unitamente alle istruzioni per la compilazione e presentazione della domanda, è messa a disposizione presso gli Uffici Comunali.

La domanda di fornitura deve essere inoltrata dal soggetto che utilizza, di fatto, l'immobile e quindi anche la relativa fornitura d'acqua.

Nella domanda di allacciamento dovrà essere specificato il tipo di impiego dell'acqua potabile per il quale si richiede l'allacciamento, l'ubicazione dell'immobile e il diametro della rete interna di distribuzione (esistente o di progetto).

Per le modalità di perfezionamento delle richieste si rimanda agli artt. 5 e 6.

Il Gestore si impegna ad accettare ogni richiesta ad esso pervenuta, nei limiti della capacità della rete idrica in gestione e dei propri impianti, assicurando la priorità agli usi di tipo domestico. Qualora la domanda non possa essere accolta a causa dell'inadeguatezza strutturale della rete idrica, o per comprovati motivi tecnici, ovvero quando l'attivazione di un nuovo allacciamento possa causare disservizi alle utenze preesistenti, il Gestore provvederà a sospendere tale richiesta salvo accoglierla successivamente non appena saranno venute meno tutte le condizioni ostative individuate. In entrambi i casi si provvederà ad informare il richiedente fornendogli tutte le indicazioni necessarie.

La **Voltura** consiste nel variare l'intestazione di un contratto di fornitura ancora attivo. Se il contratto risulta già cessato si parla di subentro.

Voltura

Nel caso di contratto di fornitura ancora attivo (misuratore aperto), è importante presentare la richiesta di voltura contestualmente alla **richiesta di cessazione** del precedente utilizzatore in modo da garantire il mantenimento della fornitura attiva, con rapida regolarizzazione della pratica. Entrambi i soggetti interessati (volturante e cessante) dovranno fornire la lettura del misuratore, che sarà fissata come lettura di inizio per chi voltura, di chiusura per chi cessa.

Subentro

Nel caso di contratto di fornitura già cessato (misuratore chiuso), la richiesta di subentro prevede la riapertura del misuratore nei tempi previsti dalla Carte dei Servizi in vigore. E' necessario fornire anche la lettura del misuratore.

Art. 3 – Punto di consegna, pressione di fornitura e portata massima derivabile

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D. lgs. n. 31 del 2.2.2001 il punto di consegna coincide generalmente con la posizione del misuratore.

La fornitura dell'acqua è effettuata dal Gestore alla bocca di uscita del misuratore, collocato ai sensi del successivo art. 20 alle normali condizioni di esercizio della rete.

Art. 4 – Titolarità del contratto

L'acqua viene di norma somministrata agli stabili ubicati in zone servite dalla rete idrica, mediante la realizzazione di una presa per ciascun'utenza, se possibile, o per ogni singolo fabbricato. L'utenza sarà di norma intestata al reale fruitore del servizio anche se non proprietario dell'immobile.

In caso di Amministrazione Condominiale, l'utenza dovrà essere intestata all'Amministratore del condominio.

L'intestatario sarà pienamente responsabile nel caso di inadempienze nei confronti del presente regolamento.

Art. 5 - Modalità di perfezionamento del contratto di fornitura

Per avere diritto alla fornitura, il richiedente, oltre al pagamento del corrispettivo previsto per l'eventuale allacciamento (vedi art. 6) e delle competenze accessorie previste dal presente regolamento, dovrà provvedere alla firma del contratto, documento che impegna il Gestore alla fornitura dell'acqua.

All'atto della stipula del contratto, il richiedente certifica, nelle forme di legge, la disponibilità dell'immobile in qualità di proprietario o utilizzatore, la regolarità dello stesso in riferimento alle norme urbanistiche vigenti.

Ad ogni contratto corrisponde l'installazione di un solo misuratore.

All'atto della stipula, l'Utente riceverà una copia del presente Regolamento e della Carta dei Servizi.

Art. 6 – Modalità di perfezionamento della richiesta di allacciamento

Nell'accogliere la domanda di allacciamento il Gestore fisserà un appuntamento per effettuare un sopralluogo sul posto in presenza del soggetto richiedente o di un suo incaricato. Successivamente sarà elaborato e consegnato all'utente un preventivo per le spese di allaccio. L'accettazione di tale preventivo costituisce a tutti gli effetti l'ordine per l'esecuzione dei lavori di allaccio da parte del Gestore. I lavori saranno eseguiti dal Gestore anche per il tramite di imprese dallo stesso individuate. Le spese di allaccio saranno a carico del richiedente e pagate preventivamente all'esecuzione dei lavori.

Non potranno essere realizzati allacciamenti in proprietà privata senza la preventiva costituzione del diritto di servitù.

Nel preventivo sarà sempre previsto il posizionamento del misuratore all'esterno dell'abitazione da allacciare, e pertanto i lavori avranno luogo solo in seguito alla realizzazione da parte dell'utente del relativo alloggiamento secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dal Gestore.

Art. 7 – Durata del contratto di fornitura

Il contratto, salvo quanto previsto per le utenze provvisorie o diversa specificazione nei termini contrattuali, avrà durata a tutto il 31 dicembre dell'anno in cui è stipulato e si rinnoverà tacitamente per tutto l'anno successivo e così di seguito se non sarà data disdetta da una delle parti mediante PEC o lettera raccomandata. La disdetta da parte del Gestore deve essere adeguatamente motivata. La disdetta inoltrata nel corso dell'anno avrà effetto dalla chiusura del misuratore e contestuale pagamento di tutte le somme dovute e restituzione del deposito cauzionale versato.

Il tacito rinnovo, si intende fatto in base alle condizioni e tariffe contenute nel Regolamento vigente alla data del rinnovo stesso.

Art. 8 – Modalità di recesso dal contratto. Riattivazione

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura (ad esempio gli inquilini allo scadere del contratto di locazione), devono darne comunicazione scritta al Gestore e recarsi presso gli uffici comunali per la chiusura contabile dell'utenza.

Oltre al consumo rilevato sarà addebitata all'utente l'intera entità della quota fissa del periodo di fatturazione in corso.

In mancanza di tale disdetta, il titolare del contratto resta unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi e ne risponde per ogni implicazione economica o di carattere civile ovvero penale.

Qualora l'intestatario del contratto in essere risulti irreperibile, la richiesta di recesso potrà essere sottoscritta anche dall'utente che subentra, che dovrà dimostrare la titolarità all'utilizzo dell'immobile e la data di decorrenza di tale titolo.

In questo caso il precedente contratto potrà essere recesso d'ufficio ma l'attivazione della nuova utenza resta subordinata al pagamento delle quote fisse e dei consumi riconducibili al nuovo utente. In caso di decesso dell'intestatario la disdetta avverrà d'ufficio e i responsabili degli impegni contrattuali saranno gli eredi dell'intestatario del contratto.

La riattivazione del misuratore potrà essere fatta esclusivamente dal Gestore, solo dopo che sia stato perfezionato il relativo contratto di fornitura da parte dell'utente che subentra. In difetto di ciò, il consumo di acqua sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge civili e penali.

Art. 9 – Tipo di utenze

Ai fini dell'utilizzazione restano definiti i seguenti tipi di utenza:

- a)** Uso domestico residenziale: comprende i consumi esclusivamente domestici dei residenti, pertanto non può essere applicata in caso di utilizzo promiscuo con negozi, uffici, attività produttive in generale. L'intestatario del contratto dovrà avere la residenza nell'immobile da servire.
- b)** Uso domestico non residenziale: comprende i consumi esclusivamente domestici dei non residenti, pertanto non può essere applicata in caso di utilizzo promiscuo con negozi, uffici, attività produttive in generale;
- c)** Uso produttivo: comprende i consumi degli stabili destinati esclusivamente alle attività commerciali, artigianali, industriali, e servizi, nonché uffici, studi professionali alberghi, banche;
- d)** Uso comunità: comprende tutti gli edifici, sia pubblici che privati, sedi in cui svolgono la propria attività o sono ospiti una molteplicità di utenti, quali scuole, edifici comunali, ospedali, alberghi, caserme, case di ospitalità;
- e)** Uso cantiere: comprende i consumi delle attività di impresa nella conduzione dei cantieri edili;
- f)** Fontanelle pubbliche e uso antincendio: per l'alimentazione di fontanelle pubbliche, anche monumentali e/o ornamentali, idranti, naspì ed impianti antincendio in genere;
- g)** Uso temporaneo e/o occasionale: manifestazioni e sagre.

Art. 10 – Forniture particolari e speciali

Il Gestore si riserva la facoltà, previo pagamento di congruo deposito cauzionale, di concedere forniture straordinarie e temporanee in casi particolari utilizzando collegamenti provvisori alle bocche antincendio, alle fontane, o ad altre prese esistenti sulla rete.

La fatturazione dei relativi consumi avverrà successivamente in base a misure dei consumi oppure a valutazioni che saranno svolte caso per caso con criteri di analogia e destinazione d'uso prevalente.

Art. 11 – Tariffe e corrispettivi

Le tariffe di erogazione del servizio idrico integrato e le modalità di applicazione delle stesse, in attesa delle definitivo assetto del sistema di gestione del SII in Sicilia, sono proposte dall'Ente Gestore, verificate e approvate in via provvisoria dall'Ente di Governo d'Ambito, sulla base di quanto disposto in materia da parte dell'ARERA a cui è demandato il compito istituzionale di verificarle e approvarle definitivamente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012.

Il piano tariffario sarà predisposto con il criterio dell'ISORICAVO, cioè garantendo la copertura del 100% dei costi effettivi del Servizio Idrico Integrato.

Tutte le imposte, comunque dovute per legge o regolamento, inerenti la fornitura ed i consumi dell'acqua sono a carico dell'Utente ed il loro importo è esposto nelle fatture. In via transitoria, per tutti gli **utenti privi di misuratore** ovvero di **misuratore guasto o illeggibile**, sarà previsto l'addebito di un consumo medio stimato, sulla base dei componenti il nucleo familiare quale risulta all'Anagrafe comunale, tenendo conto delle economie di scala, così distinto:

- **4 mc/mese** per famiglia con 1 persona;
- **6,5 mc/mese** per famiglia con 2 persone;
- **9 mc/mese** per famiglia con 3 persone;
- **11,5 mc/mese** per famiglia con 4 persone;
- **13 m/c mese** per famiglia con 5+persone.

Tutti i corrispettivi dovuti dall'utente per prestazioni non ricomprese in tariffa sono esposti nell'allegato A al presente regolamento.

Art. 11bis – Bonus sociale idrico

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 13 ottobre 2016, a far data dai consumi 2018 è istituito il bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale.

Il bonus sociale idrico è riconosciuto per un periodo di 12 mesi, salvo rinnovo.

I criteri e le modalità di riconoscimento del bonus sociale idrico sono quelle contenute nel Testo integrato delle modalità applicative del Bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) approvato dall'Autorità con Delibera 21 dicembre 2017 897/2017/R/idr.

Il Gestore si riserva di apportare eventuali modifiche in relazione alla specificità della Comunità amministrata.

Art. 12 – Divieto di subfornitura

E' vietata la cessione di acqua a terzi sotto qualsiasi forma. In caso di inadempimento di tale obbligo da parte dell'Utente il Gestore avrà il diritto di risolvere il contratto di fornitura senza obbligo alcuno di preavviso.

Art. 13 – Sospensione o disattivazione della fornitura

La fornitura di acqua può essere **sospesa/disattivata** nei seguenti casi:

- a. utilizzazione dell'acqua in ambiente o per uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
- b. effettuazione di prelievi abusivi;
- c. cessione del contratto a terzi;
- d. irregolarità nella installazione o nella tenuta degli impianti di proprietà dell'Utente;
- e. mancata realizzazione da parte dell'Utente delle modifiche suggerite dal gestore, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose;
- f. manomissione delle opere o del misuratore di consumi.
- g. decesso e fallimento dell'Utente;
- h. morosità persistente oltre 30 giorni di calendario dalla costituzione in mora recante il preavviso di sospensione/disattivazione contenente l'invito a regolarizzare la situazione, senza che l'utente abbia provveduto al riguardo;
- i. impedimento all'esecuzione delle attività di verifica e controllo previste dall'articolo 42.

Nei casi indicati alle lettere b) ed f) non è richiesto obbligo di preavviso; nel caso indicato alla lettera e) occorre un preavviso scritto che si dimostri pervenuto all'utente almeno 24 ore prima della sospensione. Il Gestore, con la sospensione/disattivazione della fornitura, provvede all'apposizione dei sigilli al misuratore e all'addebito delle spese di chiusura dell'utenza.

Nei casi di cui ai precedenti punti il Gestore addebiterà all'Utente le eventuali sanzioni, le spese di sospensione e quelle di eventuale riattivazione della fornitura stessa, nonché eventuali ulteriori oneri che il Gestore ha subito in conseguenza della sospensione.

Art. 14 – Obblighi, responsabilità dell'Utente, divieti.

All'utente è richiesta tutta la diligenza e le attenzioni necessarie affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli impianti, i materiali e gli apparecchi di proprietà del Gestore installati presso l'utenza stessa.

In particolare l'Utente dovrà:

- α) segnalare tempestivamente al Gestore eventuali danni o deficienze di qualsiasi genere sulla condotta a monte del misuratore;
- β) ricercare ed eventualmente eliminare immediatamente qualunque guasto sulle proprie condotte a valle del misuratore che possa provocare dispersioni d'acqua;
- χ) utilizzare tutte le precauzioni necessarie affinché eventuali rotture in un qualunque punto dell'allacciamento non causino danni per allagamenti o altro;
- δ) effettuare, l'autolettura dei consumi idrici registrati dal misuratore ogni qualvolta gli sia richiesto dal Gestore;
- ε) L'Utente è pertanto responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa od incuria ed è pertanto tenuto a rimborsare eventuali spese per le riparazioni.
- φ) È fatto espressamente divieto di:
- γ) collegare pompe di qualunque natura e tipologia direttamente alla tubazione di allacciamento;
- η) fare uso dell'acqua potabile per scopi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura.

Art. 15 – Interruzioni della fornitura provocate dal danneggiamento del gruppo misuratore

L'Utente dovrà porre estrema cura nel proteggere il punto di consegna, soprattutto nelle parti dell'impianto maggiormente esposti. In particolare dovrà provvedere alla protezione del gruppo di misura e dell'intero allacciamento mediante adeguati accorgimenti, segnalando tempestivamente al Gestore eventuali danni al misuratore.

In nessun caso il Gestore potrà essere ritenuto responsabile per la mancanza d'acqua causata dal danneggiamento del gruppo misuratore.

Art 16 – Interruzioni e irregolarità del servizio

Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni, limitazioni di fornitura o diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore quali guasti od incidenti, scioperi, o dovute a particolari esigenze tecniche quali manovre di organi di regolazione, by-pass, ecc.. In nessuno di tali casi il titolare del contratto di fornitura avrà diritto al risarcimento dei danni. Solamente in caso di interruzione programmata del servizio, il Gestore si impegna a dare preventivo avviso mediante idonee e proporzionate modalità, in funzione del numero di utenze interessate.

Pertanto, gli utenti che per la natura della propria attività o per qualunque altra esigenza richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva con un'autonomia non inferiore alle 48 ore. Il Gestore dovrà comunque provvedere, con sollecitudine, a rimuovere le cause del disservizio.

Sovrappressioni: il gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni provocati da aumenti di pressione nella rete di distribuzione provocati da guasti o dall'azionamento di organi di regolazione, sia in manuale che mediante dispositivi automatici, o da altre cause prevedibili ed imprevedibili, qualora l'Utente non abbia provveduto all'installazione di un riduttore di pressione a valle del misuratore ed al mantenimento della piena efficienza del dispositivo.

Torbidità: il Gestore non assume alcuna responsabilità per l'occasionale presenza di torbidità e depositi nell'acqua erogata, oltre il valore massimo ammissibile, dovuti ad eventi pluviometrici eccezionali, alla riparazione di guasti sulla rete, al prolungato mancato utilizzo del servizio, alla vetustà delle tubazioni di allacciamento o alla struttura ad albero della rete di distribuzione che per caratteristiche intrinseche non consenta la continua circolazione dell'acqua nelle tubazioni.

Riparazioni e manutenzioni sulla rete: in seguito alla temporanea interruzione del servizio, nei primi istanti successivi al riempimento delle condotte si potrebbe verificare un'alterazione della trasparenza dell'acqua a causa della movimentazione di depositi all'interno delle tubazioni; in tali casi l'Utente dovrà lasciar fluire l'acqua per alcuni minuti fino al ripristino delle normali condizioni di erogazione, senza per questo pretendere dal Gestore una detrazione dei consumi utilizzati a tale scopo.

Il Gestore si impegna comunque ad adottare tutte le cautele necessarie per prevenire o comunque limitare i temporanei disservizi di cui ai punti precedenti.

Art. 17 – Sopralluoghi e verifiche

Risulteranno a carico dell'Utente gli interventi conseguenti a richieste inoltrate al Gestore per verificare cause di inconvenienti nel servizio di erogazione qualora dette cause risultino non imputabili al Gestore stesso.

CAPITOLO II ALLACCIAMENTI – APPARECCHI DI MISURA

Art. 18 – Allacciamento

Si intende per allacciamento l'insieme di tutte le opere civili ed idrauliche atte all'approvvigionamento idrico di una o più utenze poste anche in immobili diversi. Fanno parte integrante dell'allacciamento la saracinesca di derivazione stradale, il relativo chiusino, le tubazioni ed il rubinetto di arresto a monte del misuratore.

Il Gestore procede all'allacciamento alla rete nel rispetto delle norme e condizioni previste nel presente regolamento.

Spetta al Gestore determinare le caratteristiche tecniche e fisiche dell'allacciamento, con particolare riferimento al percorso delle diramazioni ed alla posizione del misuratore.

Il richiedente dovrà garantire che il percorso adottato rimanga accessibile e ispezionabile.

Art. 19 – Collocazione del misuratore

Ogni allacciamento dovrà essere dotato di un numero di contatori pari al numero di utenze servite. Tutti i dispositivi sono obbligatori. È ammesso anche l'utilizzo di singoli apparecchi dotati di più funzioni. Ogni dispositivo posto a valle del misuratore è di proprietà dell'Utente cui spetta ogni onere per l'installazione e la manutenzione.

Il misuratore sarà collocato di norma all'esterno delle abitazioni in posizione concordata con il Gestore, e sarà posto sul confine di proprietà in apposito pozzetto, o nicchia, adeguatamente protetto.

In particolare, per immobili con due o più utenze di tipo condominiale, l'installazione dei contatori potrà avvenire, in deroga, all'interno di spazi comuni purché facilmente accessibili, protetti dagli agenti atmosferici ed in posizioni atte a consentire una facile manutenzione e lettura.

Art.20–Proprietà

Proprietà degli allacciamenti

La proprietà degli allacciamenti realizzati è del Gestore che si riserva la possibilità di utilizzare la parte di allacciamento posta a monte del misuratore per effettuare eventuali nuove derivazioni senza che l'Utente possa richiedere indennizzi di alcun genere.

Proprietà delle tubazioni

Gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua dal limite della proprietà pubblica sono di proprietà dell'utente che deve provvedere alla loro manutenzione, nel rispetto delle vigenti norme in materia e di quelle prescritte dal Gestore. Fatta eccezione per le reti di distribuzione che attraversano proprietà private al fine di servire altri utenti, le tubazioni si intendono di proprietà comunale fino al limite con la proprietà privata dell'utente.

L'utente deve adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire dispersioni di acqua sull'impianto di propria competenza.

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, a valle del punto di consegna coincidente con il confine della proprietà pubblica, sono realizzati a cura e spese dell'utente.

Gli impianti di nuova realizzazione, e nei casi di manutenzione straordinaria devono essere eseguiti secondo le disposizioni vigenti in materia.. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità, il Gestore può sospendere la fornitura senza alcun preavviso, riattivandola solo dopo che l'utente avrà eseguito, a sua cura e spese, le necessarie modifiche. Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Il Gestore inoltre non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

Art. 21 – Oneri di allacciamento

I nuovi allacciamenti saranno realizzati esclusivamente ed integralmente dal richiedente l'allaccio secondo le indicazioni fornite dal gestore.

Art. 22 – Oneri di manutenzione

La manutenzione sulle tubazioni di allacciamento fino al misuratore compreso sarà effettuata dal Gestore a sua cura e spese, fatta salva la verifica di eventuali danni imputabili a terzi o all'utente stesso.

Il gestore si riserva la facoltà di spostare il misuratore in posizione conforme alle indicazioni del presente regolamento in relazione alle connesse attività manutentorie e/o di lettura del misuratore.

Il Gestore non effettua di norma alcun intervento di verifica da eseguirsi a valle del misuratore.

Art. 23 – Disposizioni varie

Gli allacciamenti esistenti in derivazione dalla condotta principale comportano la responsabilità in solido delle utenze interessate.

Il personale tecnico del Gestore ha la facoltà di ispezionare in qualsiasi momento le opere costituenti l'allacciamento e di farle eventualmente modificare qualora ritenga che esse siano di pregiudizio al buon funzionamento dell'impiantistica idraulica. A tale effetto non potrà mai essere negato dall'utente agli incaricati l'accesso alla sua proprietà.

In particolare, l'utente non potrà impedire al Gestore di effettuare la riparazione di perdite sull'allacciamento, anche nella porzione ricadente su suolo privato.

Sulla base di comprovati elementi tecnici legati alla vetustà dell'allacciamento, il Gestore potrà procedere al rifacimento integrale dello stesso, addebitando gli oneri tariffari all'utente.

Art. 24 – Contatori – Manutenzione

I contatori, compresi quelli esistenti, sono di proprietà del Gestore che ne stabilisce il tipo ed il calibro, in relazione alla natura della fornitura ed al consumo presunto che l'Utente è tenuto a dichiarare al momento della stipula del contratto.

Il Gestore, a mezzo di propri incaricati muniti di tesserino di riconoscimento, avrà libero accesso ai propri impianti ed al misuratore installato anche entro la proprietà privata per le necessarie verifiche e la rilevazione dei consumi.

Il Gestore ha inoltre la facoltà di sostituire i contatori per necessità tecniche e di malfunzionamento; nel caso di variazione di portata per mutate esigenze e/o caratteristiche dell'utenza, il Gestore si riserva di addebitare all'Utente le spese relative.

Il Gestore potrà procedere allo spostamento del misuratore qualora esso si trovi in posizione di difficile accessibilità o in seguito a modifiche effettuate sull'impianto idraulico interno. Qualora però l'impiantistica interna non dovesse presentare sufficienti garanzie di affidabilità ed un buono stato di conservazione, si dovrà preventivamente provvedere alla sostituzione di quanto non idoneo. Gli oneri di spostamento del misuratore saranno addebitati all'Utente secondo la vigente tariffa.

Art. 25 – Custodia dei contatori

L'Utente ha l'obbligo di mantenere sgombri e puliti gli alloggiamenti dei contatori.

Tutti gli apparecchi di misura vengono dotati di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore. Qualora il personale dipendente del Gestore accerti la manomissione del sigillo, dovrà provvedere all'immediato ripristino dello stesso addebitando all'Utente le relative spese secondo quanto espressamente previsto nella tariffa. La ripetuta rimozione del sigillo, o qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del misuratore, possono comunque dar luogo ad azione giudiziaria contro l'Utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto di fornitura.

Il Gestore può inoltre ordinare in qualsiasi momento lo spostamento di misuratori posti in luoghi non facilmente accessibili ai propri tecnici, e tali lavori dovranno essere sempre consentiti dall'Utente.

Art. 26 – Posizione dei contatori

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione, tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il servizio acquedotto. L'installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nell'immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

Tutti i contatori e il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal servizio acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore della presente carta dei servizi, il gestore potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del misuratore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgomberi e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

Art. 27 – Usi impropri della Risorsa

Definizione della procedura per l'individuazione e la regolarizzazione dei prelievi non conformi al regolamento del servizio idrico integrato vigente.

Per usi impropri della risorsa idrica, devono intendersi:

- a) sigilli manomessi, anche senza prelievo abusivo;
- b) spostamento non autorizzato del misuratore;
- c) manomissione e rottura del misuratore, anche senza prelievo abusivo;
- d) presenza di by pass su condotta fornita di misuratore;
- e) inversione del misuratore ;
- f) prelievo abusivo da bocca antincendio;
- g) allaccio in fognatura in assenza di nulla osta;
- h) perdita
- j) utilizzo diverso da quello indicato nel contratto.
- k) Cessione a terzi senza esplicita autorizzazione del gestore ed alle condizioni e modalità dallo stesso ufficio stabilite.

E' fatto divieto di prelevare acqua senza un regolare contratto o allacciandosi senza l'intervento del gestore sulla rete idrica, di utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli consentiti dal regolamento, di prelevare l'acqua senza un idoneo misuratore o di prelevarne, anche parzialmente, mediante presa a monte del misuratore.

Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti se non espressamente autorizzati dal Gestore della stessa.

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura e con le modalità in esso specificate. E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate ed autorizzate; anche tali prelievi sono comunque considerati abusivi.

Si considera Uso Improprio anche l'allaccio alla rete fognaria in assenza di regolare contratto. L'Utente che deve eseguire eventuali lavori è obbligato a informarsi presso gli uffici comunali preposti, sull'esatta ubicazione delle condutture stradali e delle reti idriche, affinché non siano recati danni alle stesse.

I prelievi abusivi accertati sono assoggettati al rimborso dell'acqua consumata, al rimborso delle spese sostenute per ricerche e accertamenti ispettivi, al rimborso dei danni sulle condotte di adduzione, al rimborso dei costi di rifacimento della derivazione e del gruppo di misura e del relativo alloggiamento e di ogni altro adeguamento impiantistico. Per l'importo dei costi e delle penali applicabili si rinvia al disposto successivo.

In caso di allaccio in fogna senza contratto, l'utente sarà tenuto al rimborso delle spese per il servizio di fognatura fruito, calcolato sulla base dell'acqua prelevata, oltre che degli ulteriori importi.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, il gestore ha diritto al rimborso conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato secondo quanto previsto in Regolamento Comunale. La riparazione, sarà ovviamente, eseguita a spese di chi ha provocato il guasto.

Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del misuratore sono a carico dell'utente, che per casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza.

Nel caso di uso differente da quello autorizzato nel contratto o la modifica d'uso successiva alla stipula del contratto e non comunicata, ovvero i casi di mancata comunicazione del subentro da parte del reale utilizzatore del servizio, l'utente deve saldare il consumo pregresso alla tariffa

corretta per la tipologia d'uso effettiva e si applica la penale prevista nel regolamento comunale, oltre i normali costi di verifica e istruttoria.

Nei casi di uso del servizio senza contratto, o senza Nulla Osta all'allaccio in fognatura o comunque di prelievo non autorizzato effettuato con qualsiasi mezzo e/o artificio perpetrati dal titolare del contratto, o i casi rottura dolosa o inversione del misuratore.

L'utente è tenuto a pagare il corrispettivo del consumo pregresso e viene applicata la penale prevista nel Regolamento Comunale, oltre ad eventuale rimborso spese di ricerca e costi di verifica e istruttoria.

Le precedenti elencazioni solo puramente esemplificative: nelle relative casistiche andranno fatte confluire tutte le violazioni che possano essere considerate simili, in particolare riguardo all'elemento soggettivo che le contraddistingue.

CAPITOLO III

RILEVAZIONE DEI CONSUMI - CALCOLO DEI CORRISPETTIVI – MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 28 – Determinazione dei consumi e fatturazione

- a) Ai fini della determinazione dei consumi l'erogazione del servizio ha inizio dalla data effettiva dell'attivazione del misuratore.
- b) La rilevazione dei consumi idrici avviene sulla base della lettura dei contatori, dell'autolettura o dei consumi stimati.
- c) L'Utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale del Gestore l'accesso ai contatori per il rilievo dei consumi. In caso di impossibilità di accedere al misuratore per assenza dell'Utente al momento della lettura, l'incaricato lascerà una cartolina sulla quale l'Utente dovrà riportare i dati dei consumi e successivamente consegnarla o inviarla agli uffici competenti secondo le modalità consentite (posta, fax, e-mail, portale web, autolettura).
- d) È prevista, altresì, la possibilità di autolettura dei contatori da parte dell'Utente da effettuarsi su apposito modulo lasciato dal personale incaricato o inviato al domicilio dell'utente, ovvero via portale Web nel momento di attivazione, opportunamente validata dal Gestore;
- e) La fatturazione avverrà sulla base di consumi stimati nelle ipotesi e con le modalità previste dall'art. 11 del presente regolamento.
Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d), l'autolettura deve considerarsi obbligatoria. La mancata comunicazione dell'autolettura comporterà l'addebito di un consumo stimato. Normalmente la lettura dei contatori è effettuata due volte l'anno.
- f) Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del misuratore, trascurando le frazioni di metro cubo.
- g) Qualora l'utente accerti degli inconvenienti nella rilevazione dei propri consumi (misuratore sporco, vetro rotto, ecc.), dovrà comunque restituire la scheda di autolettura riportando in essa specificatamente quanto riscontrato.
- h) Il Gestore è tenuto ad emettere nel corso dell'anno bollette di acconto o di anticipo sul consumo in funzione dei consumi medi annui a disposizione. Dopo la lettura del misuratore sarà effettuato il conguaglio addebitando o accreditando all'Utente la differenza tra l'effettivo consumo indicato dal misuratore e quello presunto addebitato con le bollette di acconto o di anticipo.
- i) I consumi di acconto saranno determinati sulla base della media aritmetica dei consumi regolari del triennio precedente o dell'anno precedente, se non si hanno a disposizione i consumi del triennio, o in caso di durata minore. In mancanza di questi elementi, si opererà in base ai consumi medi delle utenze aventi le stesse caratteristiche dell'Utente interessato, per il periodo di un anno. Il gestore potrà così effettuare la fatturazione sulla base di tali consumi medi stimati, in attesa di acquisire delle letture valide.

- j) Per il primo periodo di fatturazione il Gestore potrà considerare un consumo medio stimato nella misura prevista dall'art. 11 del presente regolamento.
- k) In caso di chiusura del rapporto contrattuale in seguito a voltura o disattivazione, il Gestore provvede ad emettere la fattura di chiusura.

Art. 29 – Contatori multiutenza e promiscui

Si intende per misuratore multiutenza quello che alimenta più unità immobiliari distinte, facenti parte o meno di un unico fabbricato.

Nelle abitazioni esistenti, qualora per motivi tecnici non sia possibile la separazione degli impianti idrici interni, è ammessa la presenza di contatori multiutenza. In tale caso verrà sottoscritto un unico contratto in seguito al quale i consumi saranno addebitati mediante l'emissione di una unica fattura intestata al soggetto che avrà sottoscritto il contratto stesso.

I proprietari, qualora provvedano al rifacimento integrale dell'impianto o alla straordinaria manutenzione dello stesso, sono obbligati ad effettuare la separazione delle tubazioni di alimentazione per consentire la posa di un misuratore per ciascuna utenza.

Art. 30 – Irregolare funzionamento del misuratore

Qualora sia riscontrata irregolarità di funzionamento del misuratore, il consumo dell'acqua, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione del medesimo, è valutato secondo quanto indicato nell'art. 27 comma d).

Nei casi di manomissione del misuratore, da imputarsi all'Utente, ed in carenza degli elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal Gestore sulla base di valutazioni tecniche, riferite alla media di casi analoghi.

Art. 31 – Guasti ai contatori ed accessori

La riparazione e l'eventuale sostituzione dei contatori, salvo i casi di danneggiamento per dolo o per colpa dell'Utente, sono a carico del Gestore.

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Gestore ed esclusivamente a mezzo di suoi incaricati.

Art. 32– Verifica dei contatori a richiesta dell'Utente

Qualora un Utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, il Gestore dispone le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo idonee apparecchiature.

L'Utente, o persona da questi delegata, potrà assistere a sua cura ed eventuali spese, alle prove in argomento. Della verifica del misuratore sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere anche dall'Utente se presente. Nel caso che la verifica dimostri un irregolare funzionamento il Gestore provvederà anche al rimborso o al recupero di eventuali errate fatturazioni. A tal fine saranno presi in considerazione, ai fini della valutazione dell'errore nella fatturazione, i consumi storici dell'ultimo anno o in mancanza di questi elementi i consumi di utenti aventi le stesse caratteristiche dell'Utente interessato per il periodo presunto di mal funzionamento. In ogni caso il misuratore sarà sostituito senza onere alcuno a carico del Utente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza di funzionamento del misuratore entro i limiti di tolleranza previsti dalle normative in vigore il Gestore provvederà ad addebitare all'Utente secondo i parametri indicati nella relativa tariffa e fatti salvi eventuali ulteriori oneri non previsti ad ogni modo addebitati sempre all'Utente, a copertura delle spese sostenute per le operazioni connesse alla verifica.

Art. 33 – Consumi eccessivi per rotture all'impianto a valle del misuratore

Di norma, è considerato consumo eccessivo un consumo rilevato superiore al 150% del precedente. Il Gestore non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali consumi eccessivi, anche se sproporzionati, pur adoperandosi per quanto possibile a segnalare all'Utente tali anomalie.

Art. 34 – Pagamento dell'acqua erogata e relative modalità

Ogni fornitura di acqua, a qualsiasi titolo avvenuta, è a carico dell'Utente.

L'acqua è pagata in ragione di quanto indicato dal misuratore e secondo le rilevazioni fatte dal Gestore.

La fatturazione avverrà almeno due volte l'anno.

La quota fissa sarà fatturata in rate pertanto il periodo iniziato sarà computato per intero.

La fattura sarà calcolata sempre suddividendo il consumo secondo fasce tariffarie applicate al consumo reale o al consumo stimato, qualora la fatturazione fosse in acconto o nel caso di impossibilità ad eseguire la lettura .

La fatturazione, comprensiva dei corrispettivi per fognatura e depurazione, se dovuti, è effettuata con periodicità modificabile dal Gestore nel corso del contratto, fatta salva la facoltà di fatturazioni supplementari.

La fattura conterrà gli importi dovuti per le seguenti voci:

- quote fisse riferite alla categoria di utenza;
- tariffa di acquedotto sul consumo riferito alla categoria di utenza secondo l'articolazione tariffaria applicata, comprensiva delle quote di eccedenze;
- eventuali indennità di mora e recupero spese generali di esazione;
- tariffe di fognatura e depurazione secondo la tariffa in vigore;
- eventuali addebiti per sospensione e riattivazione del servizio;
- recupero spese postali se dovute ed in quanto compatibili con la normativa di settore;
- oneri fiscali.

La fattura sarà recapitata nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo indicato dall'Utente che dovrà provvedere al pagamento integrale secondo le modalità ed i termini indicati nella fattura stessa.

Tali modalità e termini potranno variare nel corso del contratto, garantendo in ogni caso un periodo non inferiore a 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa.

Su richiesta motivata del contribuente possono essere concesse rateizzazioni sull'importo delle fatture emesse, applicando comunque gli interessi legali.

- Per le persone fisiche la rateizzazione è concessa ai contribuenti che presentino un ISEE inferiore ad € 8.107,50, che sale a € 20.000,00 in caso di più di tre figli fiscalmente a carico.
- Per le ditte individuali la rateizzazione è concessa ai contribuenti che presentino un valore ISEE non superiore ad euro 20.000,00.
- Le persone giuridiche la rateizzazione è concessa nei casi di difficoltà economiche e finanziarie da valutare sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi.

Il piano di rateizzazione è quello che risulta dall'articolo 4 Allegato "B" del vigente regolamento del SII.

Il Gestore è tenuto, comunque, a garantire all'utente la possibilità di rateizzare il pagamento, qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.

Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.

Il pagamento potrà essere effettuato dall'Utente o dall'Istituto di Credito da questi delegato e regolarmente convenzionato con il Gestore.

Nessun indennizzo o diminuzione di tariffa spetta inoltre agli utenti per eventuali interruzioni nel servizio di erogazione dell'acqua determinati da eccezionale siccità, da lavori di manutenzione alle opere dell'acquedotto, o per lavori di pubblica utilità, dal gelo o da analoghe cause di forza maggiore.

Art. 35 – Mancato pagamento

In caso di morosità dell'utente finale, trascorsi 10 giorni solari dalla scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, il Gestore può inviare all'utente un primo sollecito bonario di pagamento.

In caso di morosità dell'utente il Gestore avvia le procedure per la costituzione in mora, dopo aver avviato all'utente il sollecito di pagamento di cui al punto precedente.

Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della fattura, senza che sia intervenuto il pagamento il Gestore avvia le procedure di costituzione in mora, a mezzo di raccomandata, messo notificatore o Pec, indicando tra l'altro, la data dell'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura. In caso di morosità nel pagamento della fattura da parte dei soggetti titolari del bonus sociale idrico, degli utenti finali diretti in condizioni di disagio fisico, o delle utenze ad uso pubblico non disalimentabili è disposta, in luogo della sospensione del servizio, l'erogazione del quantitativo minimo vitale garantito (50 litri/abitate/giorno). In questo caso il Gestore provvede a installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona, salvo il diritto di agire per il recupero delle somme dovute.

Nei casi di ritardato pagamento della fattura, il Gestore applica gli interessi di mora nella misura del saggio legale addebitandoli nella successiva fattura.

Allo scopo di migliorare la qualità del servizio, e di eliminare la necessità di segnalare e comprovare il ritardato o mancato recapito, il Gestore utilizzerà ove possibile e conveniente modalità di consegna delle fatture con tracciamento e certificazione.

Il ripristino della fornitura avverrà entro le 24 ore successive una volta eseguito il pagamento.

Il Gestore addebiterà all'Utente le eventuali sanzioni, le spese di sospensione e quelle di eventuale riattivazione della fornitura stessa, nonché eventuali ulteriori oneri che il Gestore ha subito in conseguenza della sospensione, per gli importi indicati nell'allegato A) del presente regolamento con la procedura di recupero credito dettagliatamente descritta nell'allegato B) al presente regolamento, che costituiscono entrambi parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni comunque derivanti dalla sospensione dell'erogazione né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali .

CAPITOLO IV - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 36 – Prescrizioni e collaudi

L'impianto per la distribuzione dell'acqua dopo il misuratore e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'Utente, in osservanza delle norme vigenti in materia. Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali sugli impianti interni di competenza del Utente ritenute necessarie al funzionamento delle reti e degli impianti da esso gestiti. In forza di ciò, qualora l'installazione non fosse ritenuta idonea, il Gestore potrà sospendere la fornitura dell'acqua, previo preavviso scritto o anche in assenza di preavviso qualora sussistano ragioni di sicurezza, ferma restando la sua estraneità ad ogni responsabilità per danni a persone o a cose derivanti dall'impianto di proprietà dell'Utente.

Ogni impianto idraulico a valle del misuratore dovrà comunque essere stato soggetto a collaudo nonché di certificato di conformità ai sensi della L. 46/90.

Art. 37 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

È severamente vietato collegare alle condutture di acqua potabile apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto, o comunque commiste a sostanze estranee. È inoltre vietato collegare i tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per W.C. senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete di competenza del Gestore con apposito giunto dielettrico isolante, e non può essere assolutamente utilizzato come prese di terra per il collegamento di impianti elettrici.

Qualora l'Utente prelevi acqua da pozzi, sorgenti autonome o da altre condotte, non è assolutamente ammessa l'esistenza di connessioni tra gli impianti interni diversamente forniti.

Art 38 – Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera tale da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto di pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi degli impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Gestore che si riserva di prescrivere eventuali modifiche.

Art. 39 - Serbatoi

Nel caso di accumulo di acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Art. 40 – Modifiche degli impianti

Il Gestore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento tecnico degli impianti e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli sono prescritti.

Da parte sua l'Utente non potrà apportare alcuna modifica:

- al punto dove si trova collocato il misuratore;
- al punto di allacciamento sulla condotta principale.

In caso di inadempienza il Gestore ha facoltà di sospendere l'erogazione senza che l'Utente possa reclamare danni o considerarsi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 41 – Danni e responsabilità

Sono di stretta pertinenza dell'Utente la buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Il Gestore non può essere chiamato in alcun modo a rispondere dei danni che potessero derivare a terzi dagli impianti interni. Parimenti non può rispondere per eventuali danni provocati a seguito di necessarie manovre sulla rete idrica da essa gestita per cause ad esso non imputabili; è consigliato pertanto dotare gli impianti interni privati di adeguate protezioni onde salvaguardarli da eventuali danni.

Art. 42 – Vigilanza

Il Gestore ha sempre diritto di verificare e controllare le opere, le condutture, i misuratori e quant'altro di sua proprietà. Il personale, munito di tessera di riconoscimento, deve pertanto poter accedere agli impianti sia esterni che interni, per le periodiche verifiche di consumo, o per accertare alterazioni e guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, in armonia con quanto previsto dal regolamento e dal contratto.

In caso di opposizione o di ostacolo il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente la fornitura dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

Resta altresì salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

Art 43 – Identificazione dei dipendenti

I dipendenti del Gestore sono muniti di tessera di riconoscimento che, nell'espletamento delle loro funzioni, dovranno esibire a richiesta.

Art 44 - Prescrizioni generali

L'Utente si impegna ad accettare ogni eventuale variazione che il Gestore ritenesse di dover apportare alla fornitura dell'acqua ed ai propri impianti, impegnandosi altresì a provvedere, a sua cura e spese, ad ogni modifica e sostituzione che si rendesse necessaria, in conseguenza di quanto sopra, per quanto attiene gli impianti interni e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 45– Reclami

L'Utente, salvo diversa espressa indicazione riportata nella domanda di concessione idrica o in una seguente comunicazione, elegge il proprio domicilio ai fini contrattuali nel luogo di fornitura dell'acqua, dove ogni comunicazione sarà inviata dal Gestore. Ogni reclamo dovrà essere comunicato al Gestore per iscritto. Non sono ritenuti validi reclami rivolti verbalmente al personale dipendente. Fanno eccezione le sole segnalazioni tecniche con carattere di urgenza (guasti, perdite ecc.).

Art. 46 - Sanzioni

Senza pregiudizio dell'azione penale nei confronti di chi ha eseguito o fatto eseguire l'installazione di contatori o allacciamenti d'acqua "in diretta" dalla rete idrica in mancanza dell'espletamento dei necessari adempimenti, e comunque per ogni tipo di violazione del vigente Regolamento, il Gestore regolarizza le situazioni sopra citate addebitandone gli oneri conseguenti per intero all'Utente.

In caso di violazione delle norme contenute nel presente Regolamento il Gestore provvederà ad applicare le sanzioni amministrative previste nell'Allegato A del presente Regolamento.

Art. 47 - Applicabilità del diritto - Controversie

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni vigenti. Per ogni controversia tra il Gestore e l'Utente è competente esclusivamente il Foro di Termini Imerese.

Art. 48 – Obbligatorietà del rispetto del presente Regolamento

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo. L'Utente sottoscrive all'atto dell'eventuale preventivo e/o della stipula del contratto una dichiarazione nella quale dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente Regolamento per la concessione dell'acqua e di accettare tutte le clausole in esso contenute. Il Gestore si riserva la facoltà di modificare le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 49 – Decorrenza

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni regolamento comunale precedente ed entra in vigore dal 01 gennaio 2016.

I contratti di concessione dell'acqua in precedenza sottoscritti dagli Utenti sono da ritenersi automaticamente regolati dal presente Regolamento, salvo i casi di formale disdetta del contratto in atto.

ALLEGATO A - Costi per prestazioni accessorie

| | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| A1 | Attivazione utenza | <i>Utenza Domestica</i> | € 10,00 |
| A2 | Attivazione utenza | <i>Utenza non Domestica</i> | € 20,00 |
| A3 | Modifiche contrattuali | | zero |
| A4 | Voltura | <i>Utenza Domestica</i> | Costo imposta di bollo |
| A5 | Voltura | <i>Utenza non Domestica</i> | Costo imposta di bollo |
| A6 | Subentro | <i>Utenza Domestica</i> | Costo imposta di bollo |
| A7 | Subentro | <i>Utenza non Domestica</i> | Costo imposta di bollo |
| B1 | Deposito Cauzionale | <i>Utenza Domestica</i> | € 50,00(1) |
| B1 | Deposito Cauzionale | <i>Utenza Domestica</i> | € 100,00(1) |
| D1 | Allacciamento idrico | | Oneri a carico dell'utente |
| D2 | Allacciamento fognario | | Oneri a carico dell'utente |
| E | Verifica metrica misuratore | <i>Escluso contatori guasti</i> | € 50,00 |
| F1 | Sospensione erogazione per morosità | | € 50,00 |
| F2 | Riattivazione erogazione | | € 30,00 |
| G1 | Manomissione impianti | | € 200,00 |
| G2 | Prelievo abusivo di acqua | <i>Oltre consumo stimato</i> | € 1.000,00 |

(1) *Il deposito cauzionale non è dovuto dalle utenze che stabiliscono di pagare le fatture con addebito automatico in conto corrente. Dopo il primo anno l'ammontare del deposito viene rideterminato e posto pari al corrispettivo medio trimestrale dell'anno precedente.*

ALLEGATO B

LINEE GUIDA PER SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE CONSEGUENTE UNO STATO DI ACCERTATA MOROSITÀ

Premesse

Al fine di far fronte a al livello di morosità riscontrato dal Comune nello svolgimento dell'attività concernente l'espletamento del servizio idrico integrato, anche con l'obiettivo di ridurre l'ammontare del Fondo crediti di dubbia esigibilità, si rende necessario procedere attraverso una politica volta a rendere efficace l'azione di recupero dei crediti vantati, ferma restando la necessità operare senza incorrere nel rischio di compiere "pratiche commerciali scorrette".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 una pratica commerciale si definisce scorretta " *se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori* ".

La gestione del SII assolve a due distinte e convergenti funzioni di interesse pubblico: l'approvvigionamento della risorsa idrica, di carattere essenziale, e la tutela della medesima in chiave di protezione ambientale. In considerazione dell'obbligo di gestire il SII in condizioni di equilibrio economico e finanziario (articolo 117 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e artt. 149 e 151 del Decreto Legislativo n. 152/06), il pagamento del servizio alla tariffa determinata al fine di coprire oltre i costi operativi anche la quota di ammortamento degli interventi di competenza dell'esercizio, deve consentire di disporre dei mezzi finanziari per la gestione stessa del SII, inclusa anche la auspicabile realizzazione degli investimenti, realizzando la duplice funzione di interesse pubblico sopra individuata.

In questo quadro, la tutela dei crediti commerciali realizza, dunque, una peculiare convergenza degli interessi del soggetto gestore e dei soggetti beneficiari, tanto che il legislatore ha previsto peculiari forme di tutela del credito, consentendo, in particolare, al gestore del SII di agire in autotutela, con la sospensione del servizio di fornitura d'acqua mediante distacco (*D.P.C.M. 4 marzo 1996, art. 8.4.5; "Il gestore, previa diffida a norma di legge, sospende l'erogazione in caso di morosità dell'utente e la riprende entro due giorni lavorativi dal pagamento ovvero a seguito di intervento dell'autorità competente"*). Lo stesso codice civile all'art. 1565 prevede che: " *Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso ...* ".

L'obiettivo che si prefigge il presente documento è quello di definire una rigorosa procedura interna che impedisca di operare in modo non uniforme e sordinato, ingenerando confusione nell'utenza.

1. Informazione, solleciti e diffide propedeutiche al distacco

L'art. 29 del regolamento di distribuzione preveda espressamente che " *... nel caso in cui l'utente risultasse ancora moroso dopo il trentesimo giorno successivo alla scadenza della bolletta il Gestore ha facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua, con obbligo di preavviso ...* ", tutta l'attività di recupero credito deve essere improntata ai principi di diligenza professionale, al fine di permettere al consumatore medio l'accesso alle informazioni necessarie a consentirne l'autodeterminazione dei propri comportamenti.

In particolare tutti gli utenti sono già messi in condizione di conoscere la propria regolarità nei pagamenti, ovvero la propria posizione debitoria, attraverso la semplice consultazione della fattura/bolletta che periodicamente viene recapitata gratuitamente al proprio domicilio, nella quale è riportato un dettagliato elenco delle eventuali fatture insolute, contenente anche gli importi non pagati.

Trascorsi 30 giorni di calendario dalla scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, il Gestore provvederà ad inviare all'utente mediante raccomandata, gli estremi o la copia della fattura non pagata con il preavviso di chiusura.

Trascorsi altri 30 giorni di calendario dal preavviso di cui al punto precedente, senza che sia intervenuto il pagamento è prevista la sospensione del servizio.

In caso di morosità nel pagamento della fattura da parte dei soggetti meno abbienti, come individuati sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per i quali sussiste una condizione di indigenza, è disposta, in luogo della sospensione del servizio, l'erogazione del quantitativo minimo vitale garantito (50 litri giornalieri per persona). In questo caso il Gestore provvede a installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona, salvo il diritto di agire per il recupero delle somme dovute.

La sospensione dell'erogazione dell'acqua comporta l'addebito delle spese e delle penalità riportate nell'allegato A) del presente regolamento.

E' cura dell'utente presentare copia dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Tributi.

L'invio della diffida determina in automatico e senza necessità di comunicazione alcuna, un'indennità di tardato pagamento pari al tasso di interesse legale maggiorato di due punti per gli effettivi giorni di ritardo.

Il programma di gestione delle utenze viene opportunamente predisposto al fine di gestire tutte le notificazioni anzidette e pertanto solo quando sono state regolarmente espletate le suddette attività di informazione, sollecito e diffida verranno avviate le procedure di distacco e sospensione.

2. Individuazione delle utenze a cui sospendere il servizio

Il responsabile dell'Ufficio Tributi deve procedere ad individuare le utenze a cui sospendere il servizio, previo accertamento della compiutezza della procedura descritta al paragrafo precedente e del persistere dello stato di morosità dell'utenza.

Al fine di indurre l'utente a "pagare puntualmente" le bollette si procede alla sospensione dell'erogazione anche in presenza di una sola fattura insoluta.

Le utenze a cui sospendere il servizio vengono raggruppate per zone (vie), con preferenza da riconoscere alle zone in cui sono presenti grossi condomini, e ciò al fine di operare celermente, riducendo così al minimo gli spostamenti delle squadre operative. Compete al responsabile dell'Ufficio Idrico procedere alla sottoscrizione dei verbali di chiusura dell'erogazione che devono essere consegnati alla squadre operative il giorno antecedente a quello fissato per il distacco.

La stampa del verbale di sospensione determina in automatico la creazione di una voce di debito a carico dell'utenza per un importo di € 50,00 (oltre IVA), con la descrizione "Diritti per sospensione dell'erogazione" che sarà addebitata all'utente .

3. Sospensione dell'erogazione

Ciascuna squadra operativa è composta da uno o due operai esterni (somministrati, a tempo determinato, o dipendenti da ditta esterna). Una volta ricevuti i verbali di sospensione devono procedere alla sospensione senza alcuna remora e senza ulteriore preavviso all'utenza, procedendo alla chiusura della valvola a passante ed apponendo il sigillo numerato messo loro a disposizione dal Gestore. Il verbale deve essere completato nella parti mancanti, in particolare si deve appuntare il numero del sigillo apposto, la lettura del misuratore nonché idonea documentazione fotografica ed eventuali ulteriori annotazioni ritenute utili.

Una copia del verbale viene quindi lasciata all'utente nella cassetta della posta, se possibile, ovvero dentro la nicchia del misuratore, mentre l'altra viene riconsegnata all' ufficio Tributi al fine di inserire nel sistema l'avvenuto distacco, il numero di sigillo e la lettura registrata. La procedura di distacco deve

concludersi con la chiusura e l'apposizione del sigillo: non è ammessa alcuna deroga né eccezione tranne che l'utente oppone resistenza ovvero è in grado di dimostrare l'avvenuto integrale pagamento. Viene fatto infine divieto agli operai di procedere alla sospensione del servizio, anche se per errore risulta emessa la relativa disposizione, a tutti gli immobili adibiti all'espletamento di servizi essenziali, quali a titolo esemplificativo: ospedali, uffici comunali, scuole ed asili, caserme, Ciascuna squadra operativa deve procedere alla sospensione giornalmente, con esclusione del giornate di venerdì e dei giorni prefestivi.

In caso di mancata esecuzione dell'ordine di distacco, nel relativo verbale devono essere inserite tutte le notizie utili per poter procedere successivamente con l'intervento di squadre interne al Gestore, eventualmente con l'assistenza delle forze dell'ordine se ritenuto necessario.

4.Gestione del front-office

All'utente al quale è stata disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua vengono fornite, con la massima chiarezza e cortesia tutte le informazioni richieste, fermo restando che l'operatore deve preliminarmente verificare la completezza dei dati personali già inseriti a sistema e, in caso di eventuali carenze, integrarli con ulteriori recapiti (telefonici e/o di posta elettronica).

All'utente verranno quindi consegnati, qualora ne sia sprovvisto, il duplicato della bolletta insoluta accompagnata dal documento contabile per un importo di € 50,00 (oltre IVA), con la descrizione "Diritti per sospensione dell'erogazione" e dal documento contabile relativo ai "Diritti per riattivazione del servizio sospeso per morosità" pari ad € 30,00 oltre IVA.

Gli operatori per la riattivazione del servizio, possono prospettare esclusivamente pagamenti a saldo del debito maturato salvo le fattispecie appresso indicate.

Resta assolutamente vietato accettare pagamenti in contanti o assegni di conto corrente bancario.

In presenza delle condizioni disciplinate dall'art. 34 del Regolamento, qualora la morosità complessiva sia superiore a 100,00 euro (per le persone fisiche o ditte individuali) o 200 euro (per le persone giuridiche), l'utente può effettuare espressa richiesta scritta di rateizzazione, fermo restando che prima di riattivare il servizio necessita il pagamento, rispettivamente, di almeno 50 o 100 euro, a valere sui consumi non pagati.

Il piano di rientro viene definito nel rispetto delle seguenti fasce di debito complessivo maturato:

1) per le utenze domestiche e ditte individuali:

- a) Per importi compresi tra € 100,00 e € 200,00, il debito può essere estinto al massimo in ulteriori tre rate mensili, oltre il primo versamento di € 50,00;
- b) Per importi compresi tra € 201,00 e € 400,00, il debito può essere estinto al massimo in ulteriori sei rate mensili, oltre il primo versamento di € 100,00;
- c) Per importi compresi tra € 401,00 e € 1.000,00, il debito può essere estinto attraverso il pagamento di otto rate mensili, oltre il primo versamento di € 200,00;
- d) Per importi superiori a 1.000,00 € la rateizzazione dovrà essere sottoposta ad autorizzazione del Funzionario.

2) Per le persone giuridiche:

- a) Per importi compresi tra € 201,00 e € 400,00, il debito può essere estinto al massimo in ulteriori sei rate mensili, oltre il primo versamento di € 100,00;
- b) Per importi compresi tra € 401,00 e € 1.000,00, il debito può essere estinto attraverso il pagamento di otto rate mensili, oltre il primo versamento di € 200,00;
- c) Per importi superiori a 1.000,00 € la rateizzazione dovrà essere sottoposta ad autorizzazione del Funzionario.

L'Ufficio Tributi non è autorizzato a sottoscrivere piani di rientro con contenuti diversi da quanto su riportato, e pertanto qualsiasi eventuale istanza di diversa rateizzazione deve essere preventivamente approvata dal Funzionario.

Con la sottoscrizione del piano di rientro, l'utente accetta incondizionatamente;

- Il riconoscimento del debito complessivo maturato;
- L'obbligo del pagamento delle rate entro le scadenze concordate;

- La clausola che in caso di ritardo nel pagamento delle rate il Gestore procederà, senza alcun ulteriore preavviso, al nuovo distacco a cui non potrà più seguire alcuna rateizzazione.

La gestione della pratica oggetto di rateizzazione, compreso l'eventuale ulteriore distacco resta di competenza esclusiva dell'Ufficio tributi, che procederà ad inserire a sistema tutte le informazioni necessarie ad una corretta conduzione della stessa. In caso di ritardo superiore a dieci giorni del pagamento della rata concordata, verrà disposta la nuova sospensione che sarà eseguita esclusivamente da personale interno del Gestore.

4. Riattivazione del servizio

Una volta accertato il pagamento a saldo di quanto dovuto, compreso il pagamento delle fatture relative alla sospensione e alla riattivazione del servizio, ovvero la prima rata nel caso di concordata rateizzazione, il personale dell'ufficio Tributi emette la disposizione di riallaccio, da consegnare esclusivamente alla squadra operativa formata da personale dipendente, che procede al riallaccio entro i successivi due giorni lavorativi.

La squadra che opera il riallaccio deve preliminarmente verificare la corretta apposizione del sigillo, il mantenimento della sua integrità, la lettura del misuratore ed annotare eventuali anomalie sul verbale di riapertura.

Il suddetto verbale, compilato in ogni sua parte viene quindi riconsegnato all'ufficio che ha emesso la disposizione di riallaccio che provvede a curarne la registrazione al sistema informatico.

5. Risoluzione del contratto

Qualora l'utente con servizio sospeso non si presenta allo sportello per regolarizzare la propria posizione debitoria entro i novanta giorni successivi al distacco, il Gestore procede a rimuovere il misuratore e a comunicare, mediante lettera raccomandata A/R, l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto.

Trascorsi ulteriori 30 gg. il Gestore procede, senza ulteriore indugio, alla risoluzione del contratto, alla rimozione dell'allaccio e al recupero coattivo del debito maturato.

6. Riapertura d'ufficio

Qualora l'utente non si rechi in ufficio per definire la propria posizione, ma si limiti a trasmettere copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto saldo della propria morosità, l'ufficio procede ad emettere la disposizione di riapertura e la creazione di una voce di debito "Riattivazione del servizio sospeso per morosità" pari ad € 30,00 oltre IVA.

Solo nel caso il pagamento sia avvenuto antecedentemente alla data di emissione della disposizione di chiusura, non si deve creare quest'ultima voce di debito. Qualora da una verifica emerga che l'utente abbia rimosso autonomamente il sigillo, viene creata una voce di debito per "Penalità derivante da manomissione sigillo" di € 200,00 oltre IVA.



Il Borgo dei Borghi
2014



COMUNE DI GANGI

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA SU RETE EXTRAURBANA PARTE SECONDA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 29/04/2016

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 31/03/2018

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/03/2019

INDICE
Regolamento Comunale

| | | | |
|-------------|--|-------------|----|
| Articolo 1 | - Oggetto del Regolamento..... | <i>pag.</i> | 28 |
| Articolo 2 | - Limitazioni delle concessioni..... | <i>pag.</i> | 28 |
| Articolo 3 | - Concessionari..... | <i>pag.</i> | 28 |
| Articolo 4 | - Progetto..... | <i>pag.</i> | 28 |
| Articolo 5 | - Spese di allacciamento e di costruzione diramazioni | <i>pag.</i> | 28 |
| Articolo 6 | - Smaltimento acque reflue..... | <i>pag.</i> | 29 |
| Articolo 7 | - Sospensione e revoca delle concessioni..... | <i>pag.</i> | 29 |
| Articolo 8 | - Forniture abusive..... | <i>pag.</i> | 29 |
| Articolo 9 | - Tariffa..... | <i>pag.</i> | 29 |
| Articolo 10 | - Revisione della tariffa..... | <i>pag.</i> | 29 |
| Articolo 11 | - Deposito cauzionale e fideiussione..... | <i>pag.</i> | 30 |
| Articolo 12 | - Durata delle concessioni..... | <i>pag.</i> | 30 |
| Articolo 13 | - Volture..... | <i>pag.</i> | 30 |
| Articolo 14 | - Rettifica intestazione concessione..... | <i>pag.</i> | 30 |
| Articolo 15 | - Lettura contatori..... | <i>pag.</i> | 30 |
| Articolo 16 | - Impossibilità a rilevare la lettura del misuratore.... | <i>pag.</i> | 31 |
| Articolo 17 | - Verbale di installazione ed impiombatura..... | <i>pag.</i> | 31 |
| Articolo 18 | - Verifica del misuratore..... | <i>pag.</i> | 31 |
| Articolo 19 | - Fatturazione | <i>pag.</i> | 32 |
| Articolo 20 | Mancato pagamento | <i>pag.</i> | |

Articolo 1 *Oggetto del Regolamento*

Il presente Regolamento disciplina il servizio di fornitura idrica per le seguenti utenze:
- utenze su rete extraurbana destinati a civile abitazione e/o a strutture produttive.

Articolo 2 *Limitazioni delle concessioni*

Le concessioni oggetto del presente Regolamento sono limitate, nel quantitativo di erogazione, alle effettive necessità dell'utenza purché l'efficienza e la portata dell'acquedotto lo consentano e non venga pregiudicato il servizio di distribuzione agli utenti del centro urbano.

Articolo 3 *Concessionari*

Le concessioni idriche per gli edifici destinati a civile abitazione vengono accordate ai proprietari, o agli inquilini autorizzati dai proprietari, degli immobili regolarmente costruiti, riuniti in consorzio. Ad ogni consorzio viene concesso un unico punto presa e un unico misuratore. Il rappresentante del consorzio è l'unico responsabile nei confronti del Comune per quanto attiene la regolare applicazione del contratto e la liquidazione della fattura. E' consentita la formazione di un nuovo consorzio quando il numero di partecipanti supera 10 unità o quando il dislivello eccessivo tra i punti di fornitura non consente una uniforme distribuzione dell'acqua.

Articolo 4 *Progetto*

Il progetto per la realizzazione della condotta principale e delle diramazioni secondarie, dovrà essere redatto e sottoscritto da tecnico abilitato oltre che, per accettazione, dal presidente del Consorzio. Dovrà essere corredato dagli elaborati necessari per individuare distintamente le opere da realizzare, dall'analisi dei prezzi, dal computo metrico estimativo oltre che dei Nulla Osta e dei pareri da parte degli Enti eventualmente proposti alla tutela dei vincoli.

Dovrà essere sempre acquisito il Nulla Osta igienico sanitario.

Il Comune non garantisce la potabilità dell'acqua erogata oltre il misuratore.

Articolo 5 *Spese di allacciamento e di costruzione diramazioni*

E' a carico dell'utente ogni onere, quale la realizzazione dell'appresamento, della condotta principale, delle diramazioni, del misuratore (per il quale il Comune indicherà il tipo da installare).

Ogni consorzio ha l'obbligo di depositare in Comune la certificazione delle spese sostenute, al fine di consentire l'equa ripartizione con utenti che chiedano la concessione in una fase successiva alla realizzazione delle opere.

Ogni utente ha diritto di partecipare a un consorzio già costituito, previa partecipazione alle spese sostenute, a meno che il numero di componenti risulti superiore a dieci o la posizione del punto di fornitura, non consenta, a giudizio dell'ufficio, l'uniforme distribuzione dell'acqua.

Articolo 6
Smaltimento acque reflue

Qualunque concessione è subordinata all'osservanza dell'Utente delle norme igienico-sanitarie ed all'obbligo di provvedere allo smaltimento delle acque reflue.

Articolo 7
Sospensione e revoca delle concessioni

Le concessioni, oggetto del presente Regolamento, sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Comune, definitivamente o temporaneamente, e senza che ciò possa costituire motivo di risarcimento di danni di qualsiasi natura o di opposizione da parte degli Utenti, in relazione al primario soddisfacimento dei fabbisogni delle utenze del centro urbano.

In particolare, il Comune per esigenze tecniche, per diminuita resa delle sorgenti, per motivi igienico-sanitari, per interruzione dell'esercizio e per altre cause di varia natura, può, dandone congruo preavviso dieci giorni prima agli Utenti, sospendere temporaneamente o sopprimere definitivamente utenze già concesse.

L'Ato idrico potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospendere o sopprimere concessioni già esistenti o variare le tariffe.

Articolo 8
Forniture abusive

Qualsiasi prelevamento di acqua da parte di privati effettuato al di fuori della propria concessione è vietato.

L'utente dovrà fruire dell'acqua solo per l'uso cui è stata accordata la concessione e non potrà venderla o cederla a terzi, a titolo oneroso o gratuito.

Il Consorzio trasgressore dovrà corrispondere a titolo di penale il corrispettivo pari ad una fornitura di mc. 250 di acqua per ogni presa abusiva, così come determinato in base all'articolo 10 del presente Regolamento.

Il servizio di fornitura idrica sarà sospeso fino al pagamento della penale.

Il caso di recidiva, il Comune si riserva il diritto di sopprimere la presa idrica e risolvere il contratto oltre l'applicazione delle penali anzidette.

Se il fatto costituisce reato, l'Utente sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 9
Tariffa

Le tariffe per il servizio di fornitura idrica applicate dal Comune per ciascuna categoria di utenti su rete esterna sono quelle deliberate dal Consiglio Comunale entro i termini di approvazione del bilancio.

Articolo 10
Revisione della tariffa

La tariffa di cui al precedente articolo subirà un aggiornamento al 1° gennaio di ogni anno, con l'applicazione del tasso di variazione medio annuo rilevato dall'ISTAT (indice ISTAT).

Articolo 11
Deposito cauzionale e fideiussione

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti e dell'assolvimento di ogni somma, ogni Consorzio, deve versare, a titolo di deposito cauzionale un importo pari a Euro 150,00/utente.

Il deposito cauzionale verrà restituito a fine concessione, purché risulti pagata ogni somma dovuta, attinente il pagamento dei consumi.

Il Comune emetterà, in riscontro al deposito versato, nota di ricevuta ai sensi della normativa vigente.

Articolo 12
Durata delle concessioni

La concessione decorre dal 1° gennaio ed ha durata di un anno.

Qualora l'Utente non comunichi la propria disdetta a mezzo di lettera raccomandata a.r., da inviarsi con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza, la concessione s'intenderà tacitamente rinnovata per un periodo corrispondente al primo periodo di durata e così ad ogni scadenza.

Articolo 13
Volture

E' consentita la voltura dell'intestazione della concessione idrica.

Per ottenere la voltura, l'interessato dovrà presentare domanda su apposito stampato, comprensivo di:

- δ) espressa dichiarazione di accollo di ogni addebito a carico dell'utenza precedente;
- ε) documentazione comprovante titolarità alla voltura;
- ϕ) deposito cauzionale il cui importo è determinato con le modalità di cui al precedente articolo 11.

Articolo 14
Rettifica intestazione concessione

Nel caso che venga accertato il mancato aggiornamento della intestazione della concessione ed, a seguito di voltura o per altre cause, la concessione non risulti usufruita dall'Utente titolare del contratto, il Comune procederà alla chiusura della presa se entro un mese non interviene la regolarizzazione con voltura secondo quanto stabilito dall'articolo precedente.

Articolo 15
Lettura misuratori

Il quantitativo idrico fornito annualmente all'Utente è determinato mediante letture dei contatori. Le letture dei contatori vengono effettuate periodicamente, di norma due volte l'anno.

I verbali di lettura redatti dal personale del Comune fanno piena prova fino a prova contraria. Reclami o eventuali istanze potranno essere presentate dall'Utente così come previsto dal contratto.

Articolo 16

Impossibilità a rilevare la lettura del misuratore

Se, per qualunque causa, non fosse possibile effettuare la lettura del misuratore, l'importo da fatturare all'Utente sarà determinato sulla base della media aritmetica dei consumi regolari del biennio precedente o dell'anno precedente in caso di durata minore. In mancanza di questi elementi, si opererà in base ai consumi medi delle utenze aventi le stesse caratteristiche dell'Utente interessato, per il periodo di un anno. Il gestore potrà così effettuare la fatturazione sulla base di tali consumi medi stimati, in attesa di acquisire delle letture valide.

Articolo 17

Verbale di installazione ed impiombatura

Al momento di porre in esercizio una presa idrica viene effettuata la 1° lettura in contraddittorio con l'utenza e redatto apposito verbale firmato dal concessionario e dall'incaricato da parte del Comune.

Il misuratore viene sigillato con impiombatura e nel verbale verrà indicata la lettura iniziale.

La spiombatura, l'effrazione o la manomissione dei sigilli e qualsiasi altra azione provocata dall'Utente al fine di modificare o alterare l'erogazione o di influire sulle registrazioni dei contatori, dà luogo alla sospensione immediata della fornitura, alla richiesta di risarcimento del danno ed alla fatturazione dei consumi eventualmente erogati e non contabilizzati.

Articolo 18

Verifica del misuratore

L'Utente che ritenga erronee le letture dei consumi del misuratore o la determinazione dei quantitativi di acqua conteggiati, ha diritto di richiedere la verifica, previa domanda scritta, accompagnata dalla ricevuta del versamento di un deposito di Euro 60,00 escluso IVA, dovuta ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia.

Qualora la verifica eseguita dagli incaricati del Comune in presenza dell'Utente, verbalizzata e sottoscritta dalle parti interessate, confermasse il guasto o il difetto del misuratore, per cause non imputabili all'Utente, il Comune provvederà alle rettifiche contabili, al rimborso delle quote indebitamente rimosse e del deposito versato per la verifica stessa.

Il Consorzio provvederà alla sostituzione del misuratore difettoso.

Qualora, invece, la verifica convalidasse l'esattezza e la regolarità delle segnalazioni e delle conseguenti operazioni di tariffazione dei consumi, la somma versata a deposito dell'utente verrà incamerata dal Comune, che provvederà ad emettere la relativa fattura ai sensi di legge.

E'ammesso un errore nelle segnalazioni del misuratore entro i limiti di tolleranza del 5% relativo al campo di misura normale stabilito per il tipo di diametro dell'apparecchio. Pertanto, nessun provvedimento di rimborso a favore dell'Utente o di sostituzione del misuratore potrà essere adottato se dalla verifica risultassero errori o difetti che determinino variazioni in più o meno entro i limiti del 5% del regolare deflusso; in tal caso il deposito pagato per la verifica verrà perduto dal richiedente come precedentemente messo in evidenza.

Qualora le cause del cattivo funzionamento del misuratore risultassero provocate da manomissioni dell'Utente, il Comune provvederà alla sospensione immediata della fornitura, alla richiesta di risarcimento del danno ed alla fatturazione dei consumi eventualmente erogati e non contabilizzati.

Articolo 19

Fatturazione

La rilevazione dei consumi idrici avviene sulla base della lettura dei contatori. L'Utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale del Gestore l'accesso ai contatori per il rilievo dei consumi. In caso di impossibilità di accedere al misuratore per assenza dell'Utente al momento della lettura, l'incaricato lascerà una cartolina sulla quale l'Utente dovrà riportare i dati dei consumi e successivamente consegnarla o inviarla agli uffici competenti secondo le modalità consentite (posta, fax, e-mail, portale web, autolettura).

È prevista, altresì, la possibilità di autolettura dei contatori da parte dell'Utente da effettuarsi su apposito modulo lasciato dal personale incaricato o inviato al domicilio dell'utente, ovvero via portale Web nel momento di attivazione.

L'autolettura deve considerarsi obbligatoria. La mancata comunicazione dell'autolettura comporterà l'addebito di un consumo stimato.

Normalmente, la lettura dei contatori è effettuata almeno due volte l'anno.

Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del misuratore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Qualora l'utente accerti degli inconvenienti nella rilevazione dei propri consumi (misuratore sporco, vetro rotto, ecc.), dovrà comunque restituire la scheda di autolettura riportando in essa specificatamente quanto riscontrato.

Il Gestore può emettere nel corso dell'anno bollette di acconto o di anticipo sul consumo. Dopo la lettura del misuratore sarà effettuato il conguaglio addebitando o accreditando all'Utente la differenza tra l'effettivo consumo indicato dal misuratore e quello presunto addebitato con le bollette di acconto o di anticipo.

Art. 20

Mancato pagamento

In caso di morosità dell'utente finale, trascorsi 10 giorni solari dalla scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, il Gestore può inviare all'utente un primo sollecito bonario di pagamento.

In caso di morosità dell'utente il Gestore avvia le procedure per la costituzione in mora, dopo aver avviato all'utente il sollecito di pagamento di cui al punto precedente.

Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della fattura, senza che sia intervenuto il pagamento il Gestore avvia le procedure di costituzione in mora, a mezzo di raccomandata, messo notificatore o Pec, indicando tra l'altro, la data dell'eventuale sospensione o disattivazione della fornitura.

Nei casi di ritardato pagamento della fattura, il Gestore applica gli interessi di mora nella misura del saggio legale maggiorato di due punti, addebitandoli nella successiva fattura.

Allo scopo di migliorare la qualità del servizio, e di eliminare la necessità di segnalare e comprovare il ritardato o mancato recapito, il Gestore utilizzerà ove possibile e conveniente modalità di consegna delle fatture con tracciamento e certificazione.

Il ripristino della fornitura avverrà entro i due giorni lavorativi successivi, una volta eseguito il pagamento.

Il Gestore addebiterà all'Utente le eventuali sanzioni, le spese di sospensione e quelle di eventuale riattivazione della fornitura stessa, nonché eventuali ulteriori oneri che il Gestore ha subito in conseguenza della sospensione, per gli importi indicati nell'allegato A) del presente regolamento con la procedura di recupero credito dettagliatamente descritta nell'allegato B al presente regolamento, che costituiscono entrambi parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni comunque derivanti dalla sospensione dell'erogazione né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.